

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4645 del 14/09/2022
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAI CANALI GALASSO E LORNO AD USO IRRIGUO NEI COMUNI DI COLORNO, TORRILE, SISSA TRECASALI E PARMA (PR). RICHIEDENTE: CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE. PRATICA: PRPPA3194.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4865 del 14/09/2022
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno quattordici SETTEMBRE 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che con domanda assunta al prot. n. PG/2015/0871312 del 14/12/2015, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, il Consorzio della Bonifica Parmense, c.f. 92025940344, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali dai canali Galasso e Lorno, nei Comuni di Colorno, Torrile, Sissa Trecasali e Parma (PR) con destinazione ad uso irriguo, per una portata massima di esercizio pari a l/s 1.600,00 (di cui 1.200,00 l/s dal canale Galasso e 400,00 l/s), assentita con det. n. 6402 del 17/06/2010 con scadenza al 31/12/2015 (cod. pratica PRPPA3194);

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di rinnovo di concessione di derivazione ai sensi dell'art. 27, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;
- la derivazione oggetto di concessione è ubicata all'interno dell'area ZSC-ZPS denominata "Aree delle Risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia Golenale del Po", cod. IT4020017, in base alla d.G.R. 1191/2007;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

DATO ATTO che:

- nell'ambito dell'istruttoria di rinnovo è stata indetta la Conferenza dei Servizi in prima seduta in data 05/09/2022, che ha concluso i suoi lavori in data 08/09/2022, nell'ambito della quale sono stati acquisiti i pareri degli enti interessati alla concessione di derivazione d'acqua pubblica quali l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia-Occidentale, l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (prot. n. PG/2022/144759 del 05/09/2022), l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (prot. n. PG/2022/0145124 del 06/09/2022), che

hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

- ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/1990 si considera acquisito l'assenso al rilascio della concessione della Provincia di Parma non comparsa alle sedute della Conferenza dei Servizi;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2022, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 13/09/2022 la somma pari a 99,56 euro ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 02/07/2010 nella misura di 726,40 euro sul c/c n. 00367409;

RITENUTO, a seguito della conclusione della conferenza dei servizi, di procedere al rinnovo della concessione cod. pratica PRPPA3194;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Consorzio della Bonifica Parmense, c.f. 92025940344, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali, cod. pratica PRPPA3194, come di seguito descritta:
 - prelievo dal Canale Lorno esercitato mediante un'opera di presa situata tra i Comuni di Sissa Trecasali e Parma su terreno censito al foglio 27, sezione B, livello acque del

- Comune di Parma e al foglio 27, sezione B, livello acque del Comune di Sissa Trecasali, coordinate UTM RER X: 601373 Y: 971364, di proprietà del Demanio Idrico Consortile;
- prelievo dal Canale Galasso (cod. IT080117110000001_2_3_4ER) esercitato mediante un'opera di presa situata nel Comune di Torrile su terreno censito al foglio 12, livello acque, coordinate UTM RER X: 602971 Y: 974019, di proprietà del Demanio Idrico Consortile;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1.600,00 (di cui 1.200,00 l/s dal canale Galasso e 400,00 l/s);
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 16.000.000,00;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2051;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 12/09/2022;
 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in 825,96 euro;
 5. di dare atto che il deposito cauzionale già versato è stato integrato fino alla concorrenza di 825,96 euro;
 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata al Consorzio della Bonifica Parmense, c.f. 92025940344 (cod. pratica PRPPA3194).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo dal Canale Lorno è esercitato mediante un'opera di presa situata tra i Comuni di Sissa Trecasali e Parma su terreno censito al foglio 27, sezione B, livello acque del Comune di Parma e al foglio 27, sezione B, livello acque del Comune di Sissa Trecasali, coordinate UTM RER X: 601373 Y: 971364, di proprietà del Demanio Idrico Consortile. Il prelievo dal Canale Galasso (cod. IT080117110000001_2_3_4ER) è esercitato mediante un'opera di presa situata nel Comune di Torrile su terreno censito al foglio 12, livello acque, coordinate UTM RER X: 602971 Y: 974019, di proprietà del Demanio Idrico Consortile.
2. La restituzione di parte dei quantitativi di risorsa derivata avviene nel Torrente Parma:
 - la risorsa derivata dal Canale Lorno viene restituita nel tratto di valle del canale non utilizzato per irrigazione nel Comune di Torrile (coordinate UTM RER X: 603157 Y: 975176), prima del recapito finale nel Torrente Parma;
 - la risorsa derivata dal Canale Galasso viene restituita:
 - nel primo punto di rilascio, denominato restituzione n. 1 (coordinate UTM RER X: 608106 Y: 976425), che si trova in prossimità dell'abitato di Colorno, in corrispondenza del manufatto da cui ha anche origine la condotta consortile Cardara, che rappresenta la prosecuzione ad uso irriguo del canale Galasso;
 - nel secondo punto di rilascio, denominato restituzione n. 2 (coordinate UTM RER X: 611905 Y: 977387), che si trova in prossimità dell'abitato di Copermio, in Comune di

Colorno, in corrispondenza del manufatto denominata Chiavica Rossa, ove le acque del Galasso, dapprima transitate all'interno della condotta consortile Cardara e poi lungo il canale a cielo aperto Dugara Casarola.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo per il Distretto Galasso-Lorno, che ha una superficie totale pari a 5991 ha, di cui 3475 ha potenzialmente irrigabili.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 1.600,00 (di cui 1.200,00 l/s dal canale Galasso e 400,00 l/s) e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 16.000.000,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato prevalentemente nella stagione irrigua, dal primo Aprile al 30 Settembre.
4. Il prelievo avviene dal Canale Lorno (non classificato) e dal Canale Galasso (codice corpo idrico IT080117110000001_2_3_4ER).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2022 è pari a 825,96 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 825,96 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2051.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o

regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a installare e mantenere in regolare stato di funzionamento idonei e tarati dispositivi per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata dai Canali Galasso e Lorno e della portata e del volume di acqua restituita nel Torrente Parma e a trasmettere i risultati rilevati, risultanti dalla differenza dei volumi misurati, entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo,

il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. Prescrizioni e misure di mitigazione dettate dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia-Occidentale:

Entro un anno dal rilascio della concessione il Consorzio di Bonifica dovrà effettuare, coinvolgendo e coordinandosi con l'Ente di Gestione, una ricognizione sui punti di derivazione e restituzione della risorsa, al fine di verificare nel dettaglio le possibili interferenze in particolare sulla fauna ittica di interesse comunitario e predisporre conseguenti azioni (impianti, sistemi o modalità di gestione del prelievo/restituzione) per prevenire il forzato allontanamento di esemplari lungo i canali irrigui. Gli esiti di tali valutazioni dovranno essere comunicati dal Consorzio entro un anno dalla data di rilascio della concessione.

2. Prescrizioni derivanti dal parere espresso dall'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2022/144759 del 05/09/2022):

1. La derivazione dovrà essere dotata di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate, in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto ed inoltre, dovrà essere programmata l'implementazione delle misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua classificato (Galasso).
2. Al manifestarsi di scenari di criticità idrica dichiarati dall'Osservatorio degli Utilizzi del Distretto del Fiume Po, dovranno essere adottate le relative misure straordinarie di riduzione dei prelievi.

2. Prescrizioni derivanti dal parere espresso dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (PG/2022/0145124 del 06/09/2022):

“Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;*
- 2. il parere positivo è accordato per l'intervento suindicato e specificatamente alle caratteristiche tecniche evinte dagli elaborati progettuali presentati che diventano parte integrante del presente nulla osta anche se materialmente non allegati;*
- 3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata al richiedente;*
- 4. il richiedente dovrà comunicare con congruo anticipo alla scrivente Agenzia, a mezzo posta elettronica certificata, le date di inizio e fine lavori, nonché indicare la Ditta esecutrice dei lavori di che trattasi.*

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

- 1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;*
- 2. è onere del concessionario prevedere che i sensori per il monitoraggio in tempo reale del livello idrometrico del corso d'acqua, che saranno installati in corrispondenza dei manufatti, prevedano la trasmissione e l'acquisizione dati nel sistema di telerilevamento condiviso dagli Enti competenti in materia;*
- 3. il richiedente si impegna a:*

- *effettuare a propria cura e spese una periodica manutenzione delle opere di scarico interagenti con i manufatti arginali dei Canali Lorno e Galasso;*
 - *gestire le opere di regolazione e di conseguenza l'andamento dei livelli idrometrici nei Canali Lorno e Galasso in modo tale da garantire la sicurezza dei manufatti arginali;*
- 4. quest'Agenzia si riserva la facoltà di eseguire rilievi, passaggi, lavori, depositi ed occupazioni in ogni tempo e luogo. Qualora le opere da eseguire a tutela e difesa del territorio fossero condizionate dall'interferenza di detto Nulla Osta o essere di intralcio allo svolgimento del servizio di piena, sarà cura della Società richiedente provvedere allo spostamento della cantierizzazione o alla rimozione della stessa, senza che possa avanzare rimostranze o eccezioni di sorta ed assumendosi in carico l'onere dei relativi costi. È altresì facoltà dell'Agenzia procedere alla temporanea sospensione o limitazione del libero transito senza che la Società richiedente possa pretendere compenso alcuno, né risarcimento di danni derivanti a sé stesso o a terzi;*
- 5. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della presente autorizzazione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPo nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;*
- 6. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPo;*
- 7. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvenivano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso*

l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del richiedente come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;

8. a lavori ultimati la Società richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, alla rimozione del cantiere, al completo ripristino di eventuali danni eventualmente arrecati alle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta, ivi compreso le rampe e le piste arginali utilizzate dai mezzi di lavoro;

9. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPo addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;

2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;

3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo;

4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico della Società richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unitamente alle clausole di carattere erariale;

5. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;

6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Nulla Osta non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.”

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.